SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

Sommario

Parti 1
Premesse 2
Art. 1 - Oggetto della Convenzione e ambito di applicazione 3
Art. 2 - Durata della Convenzione 4
Art. 3 - Compiti dell'Ente convenzionato 4
Art. 4 - Attività di competenza della Centrale. Fase di affidamento 4
Art. 5 - Attività di competenza della Centrale di Committenza. Fase di esecuzione del contratto 5
Art. 6 - Funzioni regolatoria e attività ulteriori svolte dalla centrale di Committenza 5
Art. 7 - Programmazione dei fabbisogni degli enti aderenti in tema di lavori, forniture e servizi 6
Art. 8 – Accordi di collaborazione 6
Art. 9 – Contenzioso 6
Art. 10 – Rapporti finanziari 7
Art. 11 – Non esclusività 8
Art. 12 – Prevenzione della corruzione 8
Art. 13 – Trattamento dei dati personali 8
Art. 14 - Controversie 9
Art. 15 – Disposizioni finali e norma di rinvio 9

Parti

DA UNA PARTE:

La Comunità Montana di Valle Camonica rappresentata da _____, in qualità di _____, in quale dichiara di agire in nome e per conto della Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in Breno (BS), in Piazza F. Tassara n. 3 – Codice Fiscale 01766100984, domiciliato per la carica presso _____, in forza di _____ (*indicare titolo legittimazione*);

DA UNA PARTE:

- l'Ente[1] aderente _____ (*denominazione ente aderente)*, rappresentato da _____ in qualità di _____, in quale dichiara di agire in nome e per conto del _____(*denominazione ente aderente)*, (C.F. _____ – P. IVA _____), domiciliato per la carica presso _____, in forza di _____ (*indicare titolo legittimazione*);

[1] Per Ente Aderente deve intendersi ogni Stazione Appaltante o Ente concedente così come definiti alle lettere a) e b) del comma 1, articolo 1 dell'allegato I.1 del Codice dei Contratti;

Premesse

- il tema delle aggregazioni e della centralizzazione delle committenze, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. 31/03/2023, n. 36, continua ad essere centrale nell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni e che, in ordine a tale argomento, la Comunità Montana di Valle Camonica, già Stazione Appaltante qualificata a termini dell'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, ha istituito la Centrale di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica (anche CUC CMVC), al fine di determinare una maggiore sinergia istituzionale e procedimentale tra gli Enti aderenti in tema di contrattualistica pubblica, cogliendo le opportunità e le sfide connesse all'attuazione del nuovo codice dei contratti;
- attraverso lo strumento della Centrale di Committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
- attraverso una struttura qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di una Centrale di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità, efficienza, fiducia, risultato e accesso al mercato, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni";
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- l'art. 1, lett. i), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
- in data 3 luglio 2023, la Comunità Montana di Valle Camonica" è stata iscritta nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate per importi illimitati per la fase progettazione e affidamento lavori (L1), analogamente per servizi e forniture (SF1) con disponibilità a svolgere le procedure di gara anche per le stazioni appaltanti e enti concedenti non qualificati;

- l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana di Valle Camonica, con Deliberazione n. _____ del _____ ha provveduto a costituire la "Centrale di Committenza Comunità Montana di Valle Camonica", approvando lo schema di Convenzione per lo svolgimento dell'attività della Centrale di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica scadenza 31.12.2029;
- l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO GLI ENTI SOPRA COSTITUITI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione e ambito di applicazione

1. La presente convenzione regola i rapporti tra Comunità Montana di Valle Camonica e l'Ente aderente (nel seguito anche soggetto aderente o Ente convenzionato), ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti), dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della L. n. 241/1990.
2. L'ambito di applicazione della convenzione comprende, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, nonché l'eventuale qualificazione del soggetto aderente, le procedure di affidamento:
   - di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 per la Stazione Appaltante aderente, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 500.000,00;
   - di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per la Stazione Appaltante aderente, di procedere autonomamente per importi inferiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
   - di partenariati pubblico-privati e concessioni.
3. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e alle norme applicabili alle procedure di gara finanziate da fondi PNRR e PNC, al fine di soddisfare il fabbisogno in termini di *public procurement* dei Comuni/Enti/Società aderenti, ivi compresi anche i soggetti non qualificati inviati alla Centrale di Committenza per il tramite di apposito provvedimento dell'autorità nazionale anticorruzione (delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023);
4. Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione (come definite dall'art. 3 dell'allegato I.1 al Codice dei Contratti), di lavori, servizi e forniture, disciplinate dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e dalle norme applicabili alle procedure di gara finanziate da fondi PNRR e PNC, ivi comprese le procedure riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. 267/2000;
5. L'ambito di applicazione della presente convenzione <u>non si estende</u>:
   a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti aderenti in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;

c) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Codice dei Contratti e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria inferiori alle soglie di cui al comma 1, lettera a) dell'art.14 del Codice dei Contratti;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 13 del Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;

e) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal Codice dei Contratti;

f) agli affidamenti diretti, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti.

g) agli affidamenti in house, di cui all'art. 3, allegato I.1 al Codice dei contratti.

Art. 2 - Durata della Convenzione

1. Il presente Accordo ha validità di 5 anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e comunque cessa di diritto al 31.12.2029, fatta salva l'ultrattività per gli acquisti le cui procedure sono in corso di attuazione allo spirare del suddetto termine.
2. È fatta salva l'ultrattività della precedente convenzione relativamente alle procedure in corso.
3. Il recesso è ammesso in ogni tempo. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.
4. È escluso il rinnovo tacito dell'Accordo.

Art. 3 - Compiti dell'Ente convenzionato

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione restano di competenza dell'Ente convenzionato le funzioni ad esso attribuite dal Codice dei Contratti. A titolo non esaustivo: l'analisi dei fabbisogni; l'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso; la nomina del RUP fatto salvo quanto stabilito alla lettera g) del comma 6 e comma 13 art. 62 del d.lgs 36/2023, la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto dei piani di sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto; la sottoscrizione del contratto, il pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore.

Art. 4 - Attività di competenza della Centrale. Fase di affidamento

1. La Centrale di Committenza/Stazione Appaltante Qualificata cura la gestione della procedura di gara e di tutte le attività ad esse attribuite dal Codice dei Contratti, in particolare, svolge le attività sotto descritte.

a) Gestione della fase propedeutica alla procedura di affidamento:

- La verifica generale della completezza, della chiarezza e della coerenza dei progetti e dei capitolati speciali, dello schema di contratto e della procedura di gara che saranno approvati dall'Ente in Convenzione, in contraddittorio con questo ultimo e ferma restando la sua responsabilità.
- La verifica dei criteri di selezione e di scelta del contraente. Inoltre, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi.

b) Svolgimento della procedura di affidamento:

- La redazione degli atti di gara, inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate.
- La pubblicazione del bando o dell'avviso di gara, ovvero l'invio degli inviti per quanto riguarda le procedure ristrette e negoziate. Tali adempimenti sono svolti, di norma e salvo eventuali esigenze derivanti dai complessivi carichi di lavoro e dalla complessità della procedura, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.
- La nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), secondo quanto previsto dal Codice;
- La realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio (proposta di aggiudicazione).

Art. 5 - Attività di competenza della Centrale di Committenza. Fase di esecuzione del contratto

1. Le attività di cui alla fase esecutiva del contratto, sono al momento escluse dall'ambito di applicazione della presente convenzione, potranno essere oggetto di integrazione delle funzioni svolte dalla Centrale di Committenza qualora entrasse a regime il sistema di qualificazione della fase esecutiva e la Comunità Montana di Valle Camonica ottenesse la qualificazione di cui all'art. 8 dell'allegato II.4 al Codice dei Contratti.
2. Le eventuali attività relative alla fase esecutiva del contratto potranno essere disciplinate con una integrazione e modifica del regolamento di cui al successivo articolo 6.

Art. 6 - Funzioni regolatoria e attività ulteriori svolte dalla centrale di Committenza

1. Il funzionamento del Servizio Centrale di Committenza Comunità Montana di Valle Camonica è demandato al regolamento che in sede di istituzione della Centrale è stato approvato dall'Assemblea della Comunità Montana con deliberazione n. _____ del _____.
2. Il regolamento potrà essere aggiornato in ogni tempo dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana al fine di migliorare il funzionamento e/o integrare le attività ovvero renderlo coerente con le modifiche normative sopravvenute.
3. Le modifiche del regolamento saranno comunicate all'Ente convenzionato entro 30 giorni dall'esecutività della delibera giuntale. L'Ente convenzionato potrà far valere il recesso dalla convenzione entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al primo capoverso. Trascorso tale termine le modifiche intervenute al regolamento si intendono accettate

4. La Giunta Esecutiva riproporzionerà le condizioni economiche in funzione dell'implementazione delle attività di cui ai commi precedenti, fatta salva la facoltà dell'ente convenzionato di non accettazione delle attività implementate.

Art. 7 - Programmazione dei fabbisogni degli enti aderenti in tema di lavori, forniture e servizi

1. L'Ente aderente trasmette alla Centrale di Committenza, secondo le modalità che saranno indicate dalla medesima, entro il 31 gennaio e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il fabbisogno relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi, nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno di competenza. Successivamente l'ente convenzionato si impegna ad informare tempestivamente la Centrale di Committenza delle eventuali modifiche/sostituzioni/rinvii intervenuti nella propria programmazione, con impatto sul fabbisogno già trasmesso.
2. La Centrale di Committenza programma la propria attività sulla base del fabbisogno annuale di lavori, forniture e servizi trasmesso dagli Enti aderenti, e darà priorità all'acquisizione di lavori, servizi e forniture con la seguente gradualità:
   a) affidamenti dei servizi interni della Comunità Montana e procedure di somma urgenza;
   b) affidamenti delegati dagli Enti aderenti che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e che hanno trasmesso nei termini di cui al primo comma il piano dei propri fabbisogni;
   c) affidamenti delegati degli Enti aderenti che non hanno ottenuto la qualificazione o sono classificati in una fascia d'importo inferiore, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e che non hanno trasmesso nei termini di cui al primo comma il piano dei propri fabbisogni.

Art. 8[2] – Accordi di collaborazione

1. Per lo svolgimento di specifiche procedure di gara, e al fine di fornire supporto alla struttura organizzativa della Centrale di Committenza in un'ottica di valorizzazione delle risorse professionali e delle competenze acquisite, l'Ente convenzionato può sottoscrivere un accordo per il distacco di personale o altro accordo di condivisione delle risorse umane, con professionalità e competenza nella materia degli appalti, per l'espletamento delle gare, evidenziate nella richiesta di fabbisogno, nell'interesse dell'Ente di appartenenza.

Art. 9 – Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le fasi della procedura di gara poste in essere dalla Centrale di Committenza, in base alla presente convenzione, sono di competenza della Comunità Montana di Valle Camonica, che se ne assume la responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte.
2. La Comunità Montana si costituisce nelle cause di che trattasi informandone l'Ente convenzionato interessato. Nel caso la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Centrale di Committenza, le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, saranno poste a carico dell'Ente convenzionato nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara.

[2] L'articolo si applica agli Enti di cui al comma 2 art. 1 del D.Lgs 165/2001.

3. Nell'ipotesi in cui il ricorso sia generato da una fase procedimentale di competenza dell'Ente aderente al patto convenzionale, la Comunità Montana valuta, nel pieno e autonomo esercizio dell'attività amministrativa discrezionale e in ordine a ragioni di opportunità che involgono anche il principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice dei contratti, la possibilità di costituirsi in giudizio per il tramite di intervento *ad adiuvandum*, al fine di sostenere le ragioni addotte dall'ente aderente in qualità di parte principale del giudizio.

Art. 10 – Rapporti finanziari

1. Le tariffe di compartecipazione - contribuzione degli Enti aderenti sono definite nel Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza e prevede:
   a) Una quota fissa annua;
   b) Una quota variabile determinata in funzione della tipologia e all'importo a base di gara della procedura attivata;
2. In fase di prima applicazione è confermata, per l'anno 2025, la griglia tariffaria deliberata dall'Assemblea della Comunità Montana con atto n. 36 del 19.12.2022;
3. La Giunta esecutiva della Comunità Montana propone l'aggiornamento annuale delle tariffe in sede di redazione del bilancio di previsione;
4. L'Ente aderente riconosce, ai sensi dell'art. 45 comma 8 del Codice dei Contratti, per i compiti svolti dal personale della CUC nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché per l'espletamento di procedure di gara finalizzate all'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, di cui alla presente convenzione, una quota parte pari al 25% dell'incentivo previsto dall'art. 45 comma 2 del Codice dei Contratti;
5. Restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le eventuali pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Ente Aderente, nonché in quota parte le spese della piattaforma di approvvigionamento digitale;
6. In fase di prima applicazione della convenzione, l'Ente aderente è tenuto a corrispondere senza ulteriori formalità l'importo della prima quota annuale, entro 30 giorni alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno;
7. Per quanto attiene l'incentivo dovuto al personale ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice dei Contratti nella misura stabilita dal precedente comma 4, esso dovrà essere corrisposto alla Comunità Montana entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento ad avvenuta conclusione della relativa procedura, che sia terminata con proposta di aggiudicazione ovvero abbia avuto esito infruttuoso;
8. Analogamente all'incentivo per le funzioni tecniche le restanti spese di gara dovranno essere corrisposto alla Comunità Montana entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento ad avvenuta conclusione della relativa procedura, che sia terminata con proposta di aggiudicazione ovvero abbia avuto esito infruttuoso;
9. Le spese relative al presente articolo, con esclusione della quota fissa che costituisce obbligazione pluriennale perfezionata ed esigibile, in virtù della sottoscrizione della presente convenzione, dovranno essere impegnate in favore della Comunità Montana all'atto della formale delega della procedura di gara nell'atto di indizione della stessa o atto amministrativo equipollente. La previa assunzione dell'impegno di spesa in favore della Comunità Montana

costituisce condizione di procedibilità della delega altrimenti irricevibile da parte del personale del Servizio Centrale Unica di Committenza.

Art. 11 – Non esclusività

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'ente aderente di ricorrere esclusivamente alla Centrale di Committenza Comunità Montana di Valle Camonica per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Prevenzione della corruzione

1. Le attività della Centrale di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012, nonché in conformità alla sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" dei singoli Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) adottati dalla Comunità Montana di Valle Camonica, ferma restando la possibilità per ogni ente costituente la Centrale di Committenza di procedere alla sottoscrizione di accordi e protocolli con le Prefetture competenti per territorio in tema di regolarità e sicurezza sul lavoro, best practice per il contrasto all'illegalità nell'ambito della contrattualistica pubblica, diffusione della trasparenza amministrativa.
2. La Centrale di Committenza può definire, d'intesa con l'Ente aderente, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione degli Enti per l'inserimento di tali misure all'interno dei singoli Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) , nell'apposita sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dell'Ente aderente nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla Centrale di Committenza, essi devono rispettare il PIAO - sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" – sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato dal proprio Ente.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 2016/679, titolare dei dati rilasciati ai fini dell'oggetto della presente convenzione è la Comunità Montana di Valle Camonica nonché l'Ente convenzionato, i quali sono obbligati a trattarli per la sola finalità di espletamento della convenzione e per le finalità di legge connesse.
2. Con riferimento ai dati personali dei soggetti interessati ai procedimenti giudiziari, in forza di quanto previsto dall'art. 9 della convenzione in materia di contenzioso, il titolare tratta i relativi dati giudiziari per tutto il tempo dei relativi giudizi e fino alla irrevocabilità dei relativi provvedimenti giudiziari e comunque per il tempo previsto dalla legge e regolamento in materia di normativa anticorruzione, fiscale e tributaria.
3. I dati sono trattati dal soggetto incaricato sia mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea che elettronica e sono archiviati anche mediante procedure informatizzate, che ne garantiscano la riservatezza. Il trattamento viene effettuato con logiche di organizzazione ed

elaborazione correlate e sono utilizzati standard di sicurezza elevati; vengono usate tecnologia ed applicativi correnti e i dati non sono oggetto di profilazione. Il soggetto incaricato informa l'interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai propri dati personali per esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la richiesta di cancellazione (diritto all'oblio), e che può revocare il consenso qualora ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo dei dati.

4. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nella presente convenzione per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi pattuiti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 15 – Disposizioni finali e norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione o dal Regolamento di organizzazione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi esecutivi dei soggetti sottoscrittori.
2. I richiami contenuti nella presente convenzione a riferimenti normativi si intendono automaticamente adeguati alle eventuali disposizioni sopravvenute.

PER L'ENTE ADERENTE _____

PER LA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA _____